



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA

Allegato Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 03.04.2014

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e al DPR 10.9.1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria.

ART. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli n. 112, 113, 114 e 31 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente U.S.L.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinati dalla presente normativa e dal regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. Per la gestione nelle altre forme di cui agli artt. 112, 113, 114 e 31 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dallo Statuto, dai regolamenti e, nel caso di concessione, dal foglio di norme e condizioni.

ART. 3 - Responsabilità

1. Chiunque causi danni a persone o cose all'interno dei Cimiteri, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Codice Civile, fatta salva in ogni caso la responsabilità per l'illecito penalmente rilevante.

ART. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici di polizia mortuaria è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 che deve essere compilato cronologicamente dagli addetti.

2. Inoltre nell'ufficio Comunale competente sono tenuti *a disposizione del pubblico*:

- a) l'orario di apertura e di chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno e nel successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento che possa essere reso noto agli interessati o al pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i..

3. L'orario di apertura e chiusura sarà esposto altresì in ogni cimitero.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 5 - Depositi di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di qualsiasi persona compresi i familiari.

CAPO III- DEPOSIZIONE DELLE SALME NEL FERETRO - FERETRI

ART. 6 - Deposizione di salma nel feretro

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la salma può essere deposta nel feretro.
2. Ogni salma, prima di essere collocata nel feretro, deve essere vestita con abiti preferibilmente di fibre naturali, o avvolta in un lenzuolo.

ART. 7 - Contenuto del feretro

1. Ogni feretro deve contenere una sola salma. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto.

ART. 8 – Feretri

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee, le salme devono essere chiuse in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm., se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 cm.
3. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 9 - Chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, sarà collocata una targa metallica con inciso nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

CAPO IV - TRASPORTO DELLE SALME

ART. 10 - Trasporti funebri

1. Il trasporto delle salme al cimitero è svolto con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990 previo pagamento del diritto fisso stabilito in apposita tariffa comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19/2 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 11 - Norme generali per il trasporto

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata all'incaricato del servizio di polizia mortuaria.

3. Alla consegna del feretro, detto incaricato compilerà il verbale di presa in consegna in duplice copia, uno dei quali verrà consegnato al vettore e l'altro depositato presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria.

4. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto delle salme e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

ART. 12 - Autorizzazione al trasporto

1. Il trasporto di una salma, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

3. Il trasporto di una salma in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Anche il trasporto delle ceneri in altro Comune è sottoposto a decreto di autorizzazione del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

ART. 13 - Modalità del trasporto – soste

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

2. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. La sosta della salma in transito è consentita eventualmente, per motivate ragioni di opportunità, nel deposito di osservazione del Cimitero. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART. 14 – Orari

1. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenuto conto delle esigenze del servizio, fornirà i chiarimenti previsti; prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ART. 15 - Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

ART. 16 - Trasporto al deposito di osservazione

1. I morti giacenti sul suolo pubblico o in luoghi pubblici per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero.

ART. 17 - Malattie infettive-diffusive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestita, avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario o un suo delegato non le vieti.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 12 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario o da un suo delegato.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di salme da o per l'estero previsti nel successivo articolo 20.

ART. 18 — Salma portatrice di radioattività

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che la salma è portatrice di radioattività, il Coordinatore Sanitario o un suo delegato dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della stessa siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 19 — Trasporto fuori dal Comune — accompagnamento

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con apposito carro chiuso ovvero dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento del corteo. Gli incaricati del servizio non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 20 — Trasporto da Comune a Comune o all'estero o dall'estero

1. Per il trasporto di salme da comune a comune, all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che richiedano oltre ventiquattro ore di viaggio, oppure quando il trasporto venga eseguito dopo quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano alle salme sottoposte a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 21 — Casi particolari

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si applica la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 22 - Accertamento documentazione

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve di norma essere accompagnato direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti (autorizzazione al trasporto e il permesso di seppellimento) e delle caratteristiche del feretro, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dall'eventuale sigillo di ceralacca sul cofano.

ART. 23 - Percorso dei feretri

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente che nel caso di solo transito del feretro nel territorio comunale, il convoglio funebre deve, di norma, percorrere la strada più breve.

ART. 24 – Trasporto di ossa, resti o ceneri

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili o di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

ART. 25 - Elenco cimiteri

1. Il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti Cimiteri:
- SAN BIAGIO DI CALLALTA
 - ROVARE'
 - SANT'ANDREA DI BARBARANA
 - FAGARE'
 - CAVRIE'
 - SPERCENIGO n. 2 ("Vecchio" e "Nuovo")

ART. 26 - Disposizioni generali e vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR n. 285/1990.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi o del concepimento, di resti anatomici, così come le esumazioni e le estumulazioni sono riservate al personale addetto al cimitero.
4. Competono al personale comunale le operazioni di sorveglianza e controllo dei lavori di cui al comma precedente; competono in via esclusiva allo stesso personale comunale le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990.
5. Il Coordinatore Sanitario o un suo delegato controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 27 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, sono ricevute e seppellite le salme (e i resti mortali e le ceneri) di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano al momento della morte la propria residenza nel Comune. Sono parificati ai residenti le persone che abbiano trasferito la residenza in altro Comune, presso Istituto di Assistenza o di Ricovero, mantenendola fino al momento del decesso.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme (e i resti mortali e le ceneri) delle persone concessionarie e degli aventi diritto di sepoltura privata.
3. Sono ricevute e seppellite anche le salme rientranti nella fattispecie prevista all' art. 61 del presente Regolamento.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 28 - Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R n. 285/1990.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali (loculi), familiari e per collettività (tombe di famiglia, cappelle private), ai sensi e nei limiti dell'art. 90 D.P.R. 285/1990.
4. Gli uffici comunali competenti devono essere dotati della planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti, di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 29 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che deve individuare spazi da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione per famiglie e collettività (tombe di famiglia, edicole funerarie);
 - c) tumulazione individuale (loculi);
 - d) cellette ossario e nicchie;
 - e) ossario comune;
 - f) cinerario comune.
 - g) campo dispersione ceneri. (Nel cimitero di Spercenigo nuovo).
2. Il piano di cui al primo comma, redatto dal Responsabile della 3^a Area – Programmazione e gestione opere pubbliche e patrimonio comunale in collaborazione con il Responsabile della 1^a Area – Servizi alla persona e affari generali, è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'USL. Si applica l'art.139 del D.Lgs. 267/2000.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - dell'andamento medio della mortalità comunale dell'ultimo decennio e anche di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - della valutazione della struttura ricettiva esistente, valutando i posti-salma a sistema di inumazione e tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi (parcheggi, bagni per il pubblico, etc.) in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
4. Di norma ogni cinque anni il Comune revisiona il piano regolatore cimiteriale per valutare eventuali sopraggiunte necessità, con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.

CAPO III - INUMAZIONI

ART. 30 - Cippi e copritomba

1. Ogni fossa deve essere contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo. Tale cippo sarà posto a cura del personale addetto al cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della tomba e/o di una lapide o altro ricordo, secondo lo schema tipo da approvarsi con

deliberazione di Giunta Comunale, previo pagamento del corrispettivo in tariffa. L'installazione, la manutenzione e la conservazione dei copritomba è a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria o abbandono, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990. Trascorso il termine di 10 anni, i manufatti resteranno di proprietà del Comune, qualora gli interessati non provvedano al loro asporto.

ART. 31 - Profondità delle fosse

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 32 - Materiali non consentiti per le casse

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione di tagli sulla cassa metallica di opportune dimensioni.

ART. 33 - Separazione delle fosse

1. Ogni salma destinata alla inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre.

ART. 34 - Modalità di sepoltura

1. Nel calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura e rispetto. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 31.

2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

ART. 35 - Ornamenti delle fosse

1. Sulle fosse nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, nel rispetto delle fosse vicine.

CAPO IV - TUMULAZIONI (Sepulture private)

ART. 36 – Oggetto

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie, in opere murarie (loculi, cellette ossario o nicchie cinerarie, tombe e edicole private) costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

ART. 37 - Duplice cassa

1. Le salme destinate alla tumulazione in loculo o tomba di famiglia, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 38 - Concessioni – rinvio

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

2. I canoni di concessione sono fissati con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 39 - Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono a carico dei concessionari.

ART. 40 - Posti tumulo

1. Nelle tumulazioni ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti e devono avere uno spazio libero per il diretto accesso al feretro.

3. In occasione di estumulazione per riduzione in resti o per altri eventi anche indipendenti dalla volontà del concessionario, le tombe interrato, o chiesette private prive delle solette orizzontali o dei piani di appoggio dei feretri di cui all'articolo 76 comma 5, del D.P.R. n. 285/1990 devono essere riportate a cura del concessionario o aventi causa alla tipologia costruttiva di cui allo stesso art. 76.

ART. 41 - Cassette di resti o urne cinerarie

1. Su richiesta dei familiari, quando vi sia spazio sufficiente e solo in occasione della tumulazione di un feretro, è consentita la tumulazione gratuita nell'ambito della stessa nicchia o loculo di una cassetta contenente resti o ceneri.

2. E' consentito l'inserimento di resti mortali o di ceneri in fasi successive e il costo dell'operazione è posto a carico del richiedente in base a tariffe prestabilite.

ART. 42 - Lampade votive, decorazioni, iscrizioni

1. Gli oggetti non devono sporgere dalle lapidi oltre i 15 centimetri, ed è comunque vietata la posa di oggetti mobili.

2. Per consentire un migliore accesso ai loculi individuali delle file superiori, resta vietato posare qualsiasi oggetto (vasi di fiori, dediche, ecc.) lungo i marciapiedi antistanti.

3. In deroga al divieto di cui al comma precedente, è concesso porre ornamenti cimiteriali ai piedi dei loculi durante il periodo della Commemorazione dei defunti, dal 20 ottobre al 10 novembre. E' parimenti derogato il divieto di posa sopraddetto per il tempo di 45 giorni dalla data di tumulazione di una salma, per la posa in opera degli oggetti ornamentali; dopo tale periodo verranno asportati dal personale incaricato se non vi provvedono i familiari.

ART. 43 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti che abbiano titolo alla sepoltura in edicole o tombe private che consentano ulteriori sepolture, ma temporaneamente inagibili per lavori di manutenzione o di ristrutturazione, il feretro è provvisoriamente deposto in tomba di famiglia o cappella gentilizia, con il consenso scritto del concessionario, fintantoché non venga meno la situazione che ha impedito la tumulazione definitiva e comunque per un periodo massimo di tre anni.

2. Dietro richiesta scritta degli interessati, il Sindaco può autorizzare il deposito provvisorio in tomba o chiesetta privata con il consenso scritto del concessionario, di chi non ha diritto alla sepoltura ai sensi dell'art. 27, per mancanza di manufatti nel Cimitero di competenza (luogo della morte o della residenza al momento del decesso) quando vi sia l'impegno sottoscritto a norma del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 di trasferirlo non appena i posti tumulo si rendano disponibili e comunque entro 3 anni. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune del Cimitero di spettanza (luogo della morte o della residenza al momento del decesso) con rivalsa delle spese sugli eredi del defunto.

CAPO V - ESECUZIONE DI OPERE CIMITERIALI

ART. 44 - Esecuzione di opere nei cimiteri

1. Nessuna opera, di qualunque entità, anche minima, può essere intrapresa nel Cimitero senza l'autorizzazione scritta rilasciata dal competente ufficio e non deve essere eseguita oltre i limiti indicati in tale autorizzazione.

2. E' vietato alle imprese e ai familiari di svolgere qualsiasi lavoro di posa in opera di marmi, asporto lapidi e sigilli in marmo e altri lavori nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre, periodo di maggiore afflusso di visitatori nei cimiteri. I lavori precedentemente iniziati e non conclusi dovranno essere sospesi a cura dei familiari e delle imprese, che dovranno adottare tutte le cautele necessarie ad evitare danni o disagi ai visitatori.

3. I manufatti posti in opera senza autorizzazione o ad essa non conformi possono in ogni tempo essere rimossi o distrutti. Sono operanti anche le successive disposizioni di cui agli articoli 91 e 92 del presente regolamento.

CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 45 - Periodo

1. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa la esumazione e la estumulazione dei feretri nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, salvi i casi di estumulazione per traslazione in altri tumuli.

2. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 20 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

ART. 46 – Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento.

3. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dal Sindaco per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

ART. 47 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco con Ordinanza. Sono parificate ad esumazione ordinaria quelle che si eseguono successivamente alla rinumazione per mancata mineralizzazione dopo il 1° decennio.

2. E' compito dell'incaricato del servizio di Polizia Mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione, eventualmente coadiuvato dal Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. o da un suo delegato.

ART. 48 - Operazioni massive di esumazioni

1. E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria prevedere e registrare le operazioni di esumazione.

2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggersi all'albo pretorio e nelle bacheche dei Cimiteri, con congruo anticipo.

ART. 49 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco previa domanda scritta. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario o di un suo delegato e dell'incaricato del servizio di Polizia Mortuaria.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura dell'incaricato del servizio sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità e dall'Autorità Sanitaria.

ART. 50 - Rinvenimento di ossa o altri oggetti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altre sepolture private ai sensi del precedente art. 41.

2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 24.

3. Il ritiro delle lapidi, di cippi, ecc., è regolato dall'art. 30, comma 2, del presente regolamento.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite agli eventuali successori. Della consegna verrà redatto un processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali viene consegnato all'avente diritto e l'altro conservato agli atti. Qualora tali oggetti non venissero reclamati entro 12 mesi, potranno essere liberamente alienati dal Comune.

ART. 51 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate con Ordinanza del Sindaco.

2. Per le salme tumulate in tomba o chiesetta privata concesse a tempo determinato, su richiesta degli interessati, e quando il sepolcro è completo, può essere autorizzata la riduzione dei resti dopo almeno 20 anni dalla data di decesso al fine di recuperare posti tumulo.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, quando la mineralizzazione non sia avvenuta in modo completo, saranno inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, ovvero ritumulati dopo aver ripristinato la tenuta del feretro, o sottoposti a cremazione.

ART. 52 - Estumulazioni straordinarie

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualsiasi periodo dell'anno le estumulazioni dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario o un suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarino che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario o un suo delegato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro.

3. Se l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario o da un suo delegato.

4. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale che dovrà rimanere agli atti.

ART. 53 - Norme applicabili

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nei precedenti articoli 51 e 52.

ART. 54 - Trattamento della bara e della fossa

1. Agli effetti della esumazione od estumulazione si dovrà tenere conto del momento in cui il feretro è stato inumato o tumulato. Se la cassa presenta segni di logoramento, verrà rinchiusa in una cassa di imballo. Qualora la cassa non venga racchiusa nell'imballaggio, in quanto destinata all'inumazione, il trasporto verrà eseguito sull'apposito carrello coperto da telone cerato.

2. La tomba rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e del carrello di trasporto, che verrà compiuta con acqua di calce. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente lavato con detergente terminato il servizio.

ART. 55 – Modalità

1. Le esumazioni o estumulazioni, dopo aver sgombrato e chiuso il Cimitero, avvengono alla sola presenza dei familiari autorizzati. Della temporanea chiusura verrà data notizia mediante avviso scritto da apporsi con congruo anticipo nella bacheca del Cimitero.

2. L'operazione delle esumazioni ed estumulazioni straordinarie si effettuerà preferibilmente nelle prime ore del mattino, a tempo preferibilmente asciutto, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. E' compito degli interessati, far trovare in loco una cassa metallica da saldare a fuoco subito al termine dell'operazione, se il Coordinatore Sanitario dell'ULSS o un suo delegato lo ritenga necessario.

3. Resta vietata la esumazione o l'estumulazione nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre.

CAPO VII - CREMAZIONI

ART. 56 - Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione .
2. La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso le cui tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto di cremazione entro la misura massima stabilita con apposito Decreto Ministeriale.

ART. 57 - Autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione deve essere autorizzata dal Sindaco su presentazione dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultassero iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera, datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno ovvero, se questi non fosse stato in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti la predetta volontà. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 dal quale risulti la volontà, del coniuge o dei parenti più prossimi individuati ai sensi del codice civile, di cremare la salma;
- c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 58- Modalità di conservazione delle ceneri

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere e deve portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. Le urne cinerarie, di misure non superiori rispettivamente a m. 0.25, m. 0.25, m. 0.45, devono essere di materiale refrattario e possono essere:

- a. Conservate all'interno del Cimitero;
 - b. Consegnate al soggetto affidatario;
 - c. Consegnate al soggetto affidatario per la dispersione.
3. Le urne possono essere riposte in una nicchia cineraria ovvero, in mancanza, nelle cellette ossario o in sepoltura privata secondo le previsioni del precedente art. 41.
4. Le ceneri nel caso non siano richieste dai familiari per altra collocazione sono inserite nel cinerario comune.

ART. 58 bis – Affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle urne cinerarie è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e) della Legge 30.03.2001, n. 130, dall'Ufficiale di Stato Civile a seguito di domanda da parte del coniuge o altro familiare avente diritto o esecutore testamentario o rappresentante legale dell'Associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, previa verifica della volontà del defunto all'affidamento delle proprie ceneri.
2. L'affidamento delle urne può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici derivanti da esumazioni od estumulazioni.
3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in triplice originale, che indica la destinazione finale dell'urna, ai sensi dell'art. 49 della L.R. n. 18/2010. Tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso il Servizio cimiteriale del Comune di residenza e presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune che ha autorizzato la Cremazione.
4. Il luogo ordinario di conservazione dell'Urna cineraria affidata ad un familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta di affidamento. L'urna deve essere conservata in un luogo che ne assicuri una dignitosa collocazione e che sia protetto da possibili sottrazioni o profanazioni. L'Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'affidatario nonché sullo stato di conservazione dell'urna e la sua sigillatura.
5. In caso di emigrazione dell'affidatario presso altro comune italiano, l'urna dovrà essere trasferita in cimitero comunale e potrà essere riconsegnata a seguito di esibizione di ulteriore autorizzazione all'affidamento rilasciata dal nuovo comune di residenza.
6. In caso di decesso dell'affidatario è fatto obbligo agli aventi causa di consegnare l'urna in cimitero comunale, per la conservazione secondo le modalità previste dalla normativa, salvo il diritto degli aventi diritto di chiedere per sé l'affidamento dell'urna cineraria.
7. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa dall'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali.
8. L'affidamento delle ceneri è a titolo gratuito.

ART. 58 ter – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a seguito di manifestazione di volontà del defunto espressa secondo le modalità previste all'art. 57 del presente Regolamento.
2. L'istanza per la dispersione delle ceneri dovrà contenere i dati anagrafici e la residenza del richiedente, la dichiarazione del luogo ove verranno disperse le ceneri, l'autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo, se privato, ove vengono disperse

- le ceneri, la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L.R. 120/2001, provvede alla dispersione il personale autorizzato.
 4. La dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche che il Comune di San Biagio di Callalta individua nel Fiume Piave, sacro alla Patria, in aree private e nell'apposita area cimiteriale da predisporre nel cimitero di Spercenigo nuovo.
 5. La dispersione è vietata all'interno dei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8 del D. lgs. N. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).
 6. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano. La dispersione è consentita in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi, nei corsi d'acqua in tratti liberi da manufatti e natanti, fatte salve disposizioni particolari dettate dall'autorità sanitaria.
 7. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile, oppure mediante versamento delle ceneri a pelo d'acqua.
 8. E' vietata la dispersione in aria (al vento), in edifici o altri luoghi chiusi.
 9. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione. Le violazioni in materia di dispersione delle ceneri sono disciplinate dall'art. 411 del Codice Penale.
 10. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi.
 11. L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata presso il cimitero di Spercenigo nuovo.

ART. 59 - Trasporto di urne cinerarie

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 12 e 21, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - SEPOLTURE PRIVATE, RELATIVE CONCESSIONI E LORO MANUTENZIONE

ART. 60 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le AREE possono essere concesse in uso per la costruzione nel rispetto delle norme vigenti a cura e spese di privati od enti di TOMBE DI FAMIGLIA, EDICOLE FUNERARIE O CAPPELLE PRIVATE.

3. Le concessioni in uso dei MANUFATTI costruiti dal Comune riguardano principalmente le sepolture individuali (LOCULI, CELLETTE OSSARIO/NICCHIE PER URNE CINERARIE), ma possono anche riguardare sepolture per famiglie e collettività se il Comune concede in uso il manufatto preconstituito o rinnova concessioni scadute.

ART. 61 - Concessione e diritto d'uso nelle sepolture

1. La concessione è rilasciata, a seguito di istanza scritta e previo pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, in favore di persone residenti o che abbiano avuto la residenza per almeno dieci anni anche non continuativi o, infine, per casi eccezionali e motivati (sia per loculi, sia per sepolture private) dichiarati con deliberazione di Giunta Comunale.

2. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali.

3. Il diritto delle sepolture private è riservato alle persone indicate nell'articolo 65 comma 3 e non può essere oggetto di concessione tra privati.

ART. 62 - Atto di concessione

1. La concessione viene rilasciata secondo lo schema di contratto-tipo o "atto di concessione" approvato dalla Giunta Comunale.

2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve contenere le clausole, le condizioni e le norme che ne regolano l'esercizio e in particolare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, (e il numero dei posti salma realizzati per i manufatti costruiti dal Comune);
- la durata;
- la/e persona/e concessionaria/e o nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore;
- per i loculi o cellette, le salme destinate ad essere accolte; per le tombe di famiglia o cappelle private, i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

L'atto di concessione per l'uso di manufatti è sottoscritto dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, mentre l'atto di concessione per l'uso di aree è sottoscritto dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e dal concessionario.

ART. 63 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato:

- a) 99 ANNI per le aree destinate alla costruzione di sepolture per famiglie e collettività nonché per le tombe ed i sepolcri privati ridati in uso o costruiti direttamente dal Comune;
- b) 30 ANNI per le cellette-ossario e le nicchie cinerarie individuali;
- c) 20 ANNI per i loculi
- d) 30 ANNI per i loculi
- e) 40 ANNI per i loculi

La scelta del periodo di concessione viene effettuata dal concessionario sulla base delle esigenze.

2. il Comune può consentire il rinnovo (per una sola volta) per un periodo di tempo di 20 anni, previo pagamento del canone di concessione di cui alla apposita tariffa in vigore al momento del rinnovo.

3. I concessionari in possesso di un contratto o di un atto di concessione che consenta il rinnovo per anni 40, possono optare per il periodo di rinnovo stabilito nell'atto concessorio o per il periodo stabilito nel presente regolamento al precedente comma.

ART. 64 - Loculi

1. La sepoltura privata individuale in loculo può concedersi solo in presenza di salma da tumulare.

2. La concessione di cellette ossario o nicchie cinerarie avviene in presenza di resti o ceneri.

3. L'assegnazione avviene a richiesta degli interessati, secondo libera scelta, in rapporto alla disponibilità del cimitero, sia con riferimento ai loculi e ossari di prima assegnazione, che ai loculi e ossari in riassegnazione.

4. Il Sindaco può autorizzare, su motivata richiesta dell'interessato, la concessione di loculo a favore del residente ultrasettantenne privo di coniuge o familiari di primo grado che possano provvedere alla richiesta della sepoltura al momento del decesso.

5. La concessione in uso dei loculi è limitata alla salma in favore della quale venne rilasciata la concessione e non può essere trasferita a terzi, ma solamente resa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Per trasferimento della salma o dei resti in altra sede, non verrà corrisposto alcun indennizzo e la disponibilità del loculo ritorna al Comune, con eccezione dei loculi in concessione perpetua che rimangono nella disponibilità dei concessionari per 99 anni.

6. In caso di trasferimento o riduzione della salma in favore della quale venne rilasciata la concessione la disponibilità del loculo ritorna al Comune. Nella riassegnazione del loculo, in presenza di salma da tumulare, hanno precedenza i parenti più prossimi della salma originariamente sepolta, che presentino richiesta contestualmente all'istanza di trasferimento o riduzione.

7. E' ammesso il trasferimento di salme per l'avvicinamento di coniugi, anche di fatto, e tra genitori e figli in loculo adiacente o contiguo anche in linea obliqua a quello occupato dal congiunto. Per casi ulteriori e diversi da quelli sopraccitati tale possibilità può essere discrezionalmente valutata dal Sindaco.

8. I loculi che andranno a liberarsi a seguito dei trasferimenti di cui al comma 7, concessi a tempo determinato o in perpetuo (99 anni), ritorneranno nella disponibilità del Comune. Il concessionario sarà tenuto a versare al Comune, oltre ai diritti fissati per la traslazione, la differenza di tariffa, in vigore al momento del trasferimento, tra il loculo che viene liberato e il loculo richiesto, qualora quest'ultimo appartenga ad una fila con canone superiore. Nulla sarà dovuto al concessionario in caso di trasferimento in loculo appartenente ad una fila con canone inferiore, fermo restando a carico dello stesso il versamento dei diritti fissati per la traslazione e il costo della nuova piastra marmorea.

9. Contestualmente ai trasferimenti di cui al comma 7, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvederà all'aggiornamento della concessione relativamente all'oggetto della stessa, e, in caso di decesso del concessionario, all'aggiornamento dell'intestazione, ferma restando la scadenza dell'originaria concessione, aggiornamento che sarà pagato secondo tariffa.

ART. 65 - Tombe di famiglia o sepolcri per collettività

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:

a) ad una o più persone indicate nominativamente nell'atto di concessione, per esse esclusivamente;

b) ad una famiglia ovvero ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

2. Nel caso di cui al precedente comma lett. a), il diritto d'uso delle sepolture è riservato alle persone indicate nell'atto di concessione fino a completamento del sepolcro.

3. Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma il diritto d'uso della sepoltura è riservato al concessionario ed alla sua famiglia, da intendersi composta:

- concessionario;

- ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- coniuge o convivente del concessionario e coniugi o conviventi dei discendenti
- fratelli e sorelle del concessionario.

Può altresì essere esteso ad affini e collaterali conviventi risultanti dallo Stato di Famiglia, la cui sepoltura può essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione.

4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo uso della sepoltura, diritto non trasferibile o cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e costituisce titolo per la dichiarazione di decadenza.

ART. 66 – Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

ART. 67 - Concessioni di aree

1. Le concessioni di aree per la costruzione di sepolture private (tombe di famiglia/edicole funerarie/cappelle private) vengono rilasciate agli aventi diritto che ne facciano espressa istanza in base alle specifiche destinazioni risultanti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29 e secondo l'ordine progressivo delle aree medesime.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria verifica la conformità dell'istanza in base alle specificate destinazioni risultanti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 29.

3. La Giunta Comunale, acquisito il parere tecnico di cui al precedente comma, delibera la concessione dell'area.

4. Il richiedente provvede al versamento del canone contestualmente alla stipula del contratto entro tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area. Il mancato pagamento nei termini comporta la perdita della assegnazione dell'area.

5. Il richiedente, entro tre mesi dalla comunicazione dell'assegnazione dell'area, presenta il progetto della sepoltura privata per il parere del competente servizio dell'Ulss, della Commissione Edilizia Comunale e per il rilascio del prescritto permesso a costruire.

6. L'esecuzione della costruzione deve avvenire entro i termini previsti nel permesso a costruire.

ART. 68 - Costruzione dell'opera

1. La costruzione di tombe di famiglia e di edicole funerarie dovrà uniformarsi agli schemi tipo da adottarsi con deliberazione di Giunta Comunale.

2. Nell'atto di approvazione del progetto di costruzione di tombe di famiglia / edicole funerarie / cappelle private di cui all'art. 101 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. In ogni caso le nicchie o loculi potranno essere disposti al massimo:

- su tre ordini sovrapposti per le tombe interrato;
- su quattro ordini sovrapposti per le edicole/cappelle fuoriterra.

3. Il numero delle tumulazioni nelle nicchie o loculi della sepoltura privata è comunque legato alla disponibilità del sepolcro tenuto conto dello stato del manufatto e delle norme vigenti.

4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

6. Qualsiasi intervento anche di ordinaria manutenzione deve essere autorizzato dal competente ufficio a norma dell'art. 44 del presente regolamento.

7. L'uso delle costruzioni per sepolture private (tombe di famiglia interrate/edicole funerarie/cappelle) potrà avvenire solo a seguito del rilascio del prescritto certificato di usabilità secondo le procedure in vigore e comunque previo accertamento dell'Ulss, relativo alla rispondenza della costruzione alle norme igieniche, nonché dell'ufficio tecnico relativo alla conformità al progetto, detti accertamenti possono avvenire contestualmente.

ART. 69 - Concessione di sepolture private costruite direttamente dal Comune.

1. Le concessioni di sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia in senso stretto e edicole funerarie o cappelle gentilizie) costruite totalmente o parzialmente dal Comune, vengono rilasciate per 99 anni ai residenti che ne facciano espressa richiesta, secondo l'ordine progressivo delle sepolture disponibili.

2. Il Sindaco autorizza la prenotazione del manufatto secondo l'ordine determinato dalla data e dal numero di presentazione della domanda al protocollo.

3. Il richiedente provvede al versamento del canone per intero entro 3 mesi ovvero in tre rate nel termine di 18 mesi dalla comunicazione della autorizzazione alla prenotazione, per le edicole funerarie (sepulture costruite sopra, ma anche sotto il piano campagna, dette anche cappelle gentilizie o chiesette private). Per le tombe di famiglia in senso stretto (completamente interrate), il termine per il pagamento del canone per intero è di tre mesi; esso può essere effettuato in due rateizzazioni, la prima entro 3 mesi, nel termine di 6 mesi dalla comunicazione.

4. L'atto di concessione, da cui deriva il diritto d'uso della sepoltura per 99 anni, viene firmato successivamente al versamento dell'intero canone o della prima rata dello stesso. In mancanza di tale adempimento, il richiedente perde ogni diritto sul manufatto prenotato. In caso di pagamento dilazionato, contestualmente al versamento della prima rata, il richiedente la concessione deve prestare fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune.

5. La manutenzione spetta ai concessionari sia per le parti da loro costruite o installate, sia per le parti costruite o fatte costruire dal Comune.

ART. 70 - Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o ai terzi.

CAPO II - DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 71 - Divisione, rinuncia

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la DIVISIONE dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente dagli stessi. La sottoscrizione dei richiedenti deve essere autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

2. Nelle stesse forme e modalità di cui al primo comma, uno o più concessionari possono dichiarare la loro RINUNCIA per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento a vantaggio dei concessionari residuali.

3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

ART. 72 - Aggiornamento della concessione

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 64 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento della intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di più nominativi scegliendolo secondo criteri di opportunità ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento della intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza di cui all'art. 77 del presente regolamento.

4. Nel caso di famiglia estinta, quando cioè non vi siano persone aventi titolo per assumere la qualità di concessionario, decorsi 35 anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 73 - Aggiornamento dell'oggetto della concessione

1. Se per mancanza di manufatti nel cimitero di spettanza, l'avente diritto alla tumulazione in loculo viene tumulato in loculo di altro cimitero comunale, la concessione stipulata originariamente rimane valida per 40 anni dalla prima tumulazione, anche se successivamente la salma viene traslata nel cimitero di spettanza. Il nuovo loculo si intende scambiato con quello precedente, salvo conguaglio del canone ove il posto tumulo non sia del medesimo tipo di quello ove era stata deposta la salma. E' necessario che, contestualmente alla richiesta del trasferimento della salma, venga richiesto dal concessionario o dagli aventi causa l'aggiornamento della concessione relativamente all'oggetto della stessa, effettuato dal responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Le spese per il trasferimento della salma sono a carico del richiedente, ad esclusione delle spese di trasporto e di quelle relative al servizio di estumulazione e ritumulazione.

ART. 74 - Rinuncia su loculi concessi a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 40 anni quando la sepoltura non sia stata occupata da salma. In tal caso, spetterà al concessionario rinunciante il rimborso di una somma R determinata dalla seguente equazione:

$$R = Cc + Cr \cdot \frac{15 - A}{15} - S$$

dove Cc = costo del loculo al momento della concessione;

Cr = costo del loculo al momento della restituzione;

A = numero di anni d'uso (dal momento dell'acquisto) della concessione;

S = spese per il ripristino del manufatto.

2. Per trasferimento in altra sede della salma, o dei resti, non verrà corrisposto alcun indennizzo.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 75 - Rinuncia su loculi concessi perpetuamente (99 anni)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune e concessi in perpetuità (99 anni) a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri, resti.

2. In tal caso potrà essere rimborsata al concessionario o agli aventi causa rinuncianti, una somma secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione allo stato di conservazione, alla possibilità di riutilizzo, e agli anni trascorsi.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 76 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. In questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di cui all'art. 63, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali. L'aggiornamento dell'oggetto della concessione avviene con le modalità indicate dall'art. 73.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al Concessionario almeno un mese prima ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 30 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 77 — Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata chiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di speculazione o lucro e in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso;
- c) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati e con le dovute modalità, per inosservanza delle prescrizioni dell'art. 68 e dell'art. 69;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione di cui all'art. 66 e gli obblighi di aggiornamento di cui all'art. 72;
- e) quando vi sia grave inadempienza a ogni obbligo previsto dall'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

ART. 78 - Decadenza - comportamenti successivi

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco se lo riterrà potrà disporre la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo, ossario, cinerario comuni.

2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda del loro stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 79 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR n. 285/1990.

TITOLO IV - SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I - SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 80 - Responsabili e incaricati del servizio

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento, il servizio di Polizia mortuaria è assicurato da un responsabile del servizio, dai suoi incaricati e dall'esecuzione dei servizi cimiteriali attraverso le forme di cui allo Statuto Comunale.

2. Nel Comune di San Biagio di Callalta per Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria deve intendersi:

- il Responsabile della 1^a Area – Servizi alla persona e affari generali per tutti gli adempimenti amministrativi di assegnazione, tenuta registri e adempimenti relativi allo Stato Civile;
- il Responsabile della 3^a Area – Programmazione e gestione delle opere pubbliche e patrimonio comunale per tutti gli adempimenti di tipo tecnico di sepoltura, redazione Piani Cimiteriali e per la gestione degli incaricati del servizio di sepoltura.

ART. 81 - Compiti del responsabile del servizio

1. Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) cura l'aggiornamento dell'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- c) e' tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni tali da configurare il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto e punito dall'art. 410 del codice penale.

ART. 82 - Compiti degli incaricati del servizio

1. L'incaricato del servizio:

- a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;

- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza dei lavori cimiteriali;
- d) accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano danni, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

ART. 83 - Compiti in collaborazione

1. L'incaricato del servizio, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, verifica la sussistenza della legittimità alla sepoltura, riceve le istanze, sorveglia le operazioni di cui all'articolo 26, comma 4, e qualsiasi lavoro da svolgersi da parte dei privati nel cimitero.

CAPO II - NORME DI SERVIZIO

ART. 84 - Organizzazione del Servizio Polizia Mortuaria

1. Il servizio di Polizia Mortuaria si svolge in collaborazione tra i seguenti uffici:
- 1^ Area – Servizi alla persona e affari generali - Settore Segreteria/affari generali e Settore Demografici;
 - 3^ Area – Programmazione e gestione delle opere pubbliche e patrimonio comunale – Settore Lavori Pubblici;
 - 6^ Area – Servizi di vigilanza e sicurezza del territorio – Settore Vigilanza.

ART. 85 - Divieti agli incaricati del Servizio

1. Gli incaricati del servizio di polizia mortuaria, nell'esercizio delle loro funzioni, indossano la divisa o portano i distintivi che a loro sono forniti dal Comune.

2. Ad essi è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
- d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

ART. 86 - Imprese di pompe funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino il sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine di corrispettivo o per altro motivo privato.

TITOLO V - POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 87 - Orari di apertura dei cimiteri

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dal Sindaco, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.

ART. 88 – Divieti

1. Le vetture, le biciclette, ed in genere qualsiasi veicolo potrà entrare nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietato l'ingresso ai cani o ad altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime.

ART. 89 - Comportamento da osservare

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- j) qualsiasi attività commerciale.

2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse frasi o discorsi offensivi del culto professato dai presenti, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza ad uscire immediatamente, salve restando le eventuali conseguenze contravvenzionali e penali.

ART. 90 - Pulizia dei cimiteri

1. I viali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura dell'incaricato del servizio raccolte e depositate nell'ossario.

ART. 91 - Cura delle tombe

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, a causa delle intemperie, si venissero a rovinare, nell'impossibilità di ripristinarli, sarà cura dell'incaricato del servizio ritirarli e distruggerli qualora le famiglie interessate non vi provvedano entro un mese.

ART. 92 - Rimozione di ornamenti indecorosi

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 93 - Divieto di presenziare alle esumazioni

1. E' vietato al pubblico presenziare alle esumazioni straordinarie, eccetto che ai parenti autorizzati, al personale incaricato e all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO VI - TARIFFE PER LE CONCESSIONI E I SERVIZI CIMITERIALI - CRITERI DI DETERMINAZIONE

ART. 94- Tariffe

1. I canoni di concessione delle aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia, edicole funerarie o cappelle private o tombe monumentali, di loculi e cellette, di cellette ossario, sono omogenei valendo una unica tariffa per i diversi cimiteri siti nel territorio comunale.

2. Le determinazioni dei canoni ad opera della Giunta Comunale devono tenere conto del costo effettivo dell'opera o dei manufatti. Essi sono soggetti a revisione da effettuarsi, tenuto conto del tasso di inflazione e delle modificazioni dei costi, almeno ogni tre anni.

3. I diritti per servizi cimiteriali di cui all'allegata tabella vengono determinati con deliberazione di Giunta Comunale sulla base dei costi sostenuti e vengono adeguati, sulla base del tasso di inflazione, almeno ogni tre anni.

4. Il regime tariffario è quello in vigore nel giorno di richiesta della concessione di loculi, cellette e cellette ossario o per la prestazione di servizi cimiteriali. Per la concessione di aree cimiteriali relative alla costruzione di tombe di famiglia o edicole funerarie o cappelle private o tombe monumentali, viene applicato il canone in vigore nel giorno di assegnazione dell'area.

5. Dal pagamento dei diritti di cui al comma 3 , sono esentati i cittadini che al momento del decesso effettuano la donazione di uno o più organi.

TITOLO VII - CONTRAVVENZIONI

ART. 95 - Contravvenzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e s.m.i.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 96 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

ART. 97 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, nicchie cinerarie o cellette ossario, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

ART. 98 - Assenza di concessione ante R.D. 1880/1942

1. Per i diritti d'uso sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880, per le quali non risulti prova del relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto della "Immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della loro sussistenza.

ART. 99 - Modificazione intestazioni di concessioni

1. Per tre anni a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento resta possibile modificare l'intestazione della concessione di tombe di famiglia o sepolcri gentilizi concessi in perpetuità, quando, sulla base di idonea documentazione, venga richiesta da parte degli interessati l'estensione a fratelli o familiari che abbiano partecipato alle spese di manutenzione e di pagamento del canone di concessione e che non compaiano nell'intestazione dell'atto concessorio.

ART. 100 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e nella circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

ART. 101 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività a sensi di legge.

TARIFFE DEI DIRITTI CIMITERIALI

1. Diritto per il rilascio di autorizzazione al trasporto funebre (art. 10)
2. Inumazione fossa
3. Collocazione copritomba (art. 30 c. 2)
4. Tumulazione salma
 - in loculo
 - in tomba di famiglia
 - in cappella gentilizia
5. Estumulazione da loculo, tomba o cappella con tumulazione
 - in loculo
 - in tomba di famiglia
 - in cappella
 - in altro Comune
6. Tumulazione di cassetta ossario o urna cineraria
 - in ossario
 - in tomba
 - in cappella
 - in loculo (art. 41 c. 2)
7. Esumazione straordinaria
8. Assistenza all'apertura di sepoltura privata per ispezione o per traslazione salma in altro cimitero

ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO

TITOLO I DIASPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Art. 5 Depositi di osservazione

CAPO III DEPOSIZIONE DELLE SALME NEL FERETRO - FERETRI

- Art. 6 Deposizione di salma nel feretro
- Art. 7 Contenuto del feretro
- Art. 8 Feretri
- Art. 9 Chiusura dei feretri

CAPO IV TRASPORTO DELLE SALME

- Art. 10 Trasporti funebri
- Art. 11 Norme generali per il trasporto
- Art. 12 Autorizzazione al trasporto
- Art. 13 Modalità del trasporto - soste
- Art. 14 Orari
- Art. 15 Cortei funebri
- Art. 16 Trasporto al deposito di osservazione
- Art. 17 Malattie infettive-diffusive
- Art. 18 Salma portatrice di radioattività
- Art. 19 Trasporto fuori dal comune - accompagnamento
- Art. 20 Trasporto da Comune a Comune o all'estero o dall'estero
- Art. 21 Casi particolari
- Art. 22 Accertamento documentazione
- Art. 23 Percorso dei feretri
- Art. 24 Trasporto di ossa, resti o ceneri

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

- Art. 25 Elenco Cimiteri
- Art. 26 Disposizioni generali e vigilanza
- Art. 27 Ammissione nel cimitero

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 28 Disposizioni generali
- Art. 29 Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO III INUMAZIONI

- Art. 30 Cippi e copritomba
- Art. 31 Profondità delle fosse
- Art. 32 Materiali non consentiti per le casse
- Art. 33 Separazione delle fosse
- Art. 34 Modalità di sepoltura
- Art. 35 Ornamenti delle fosse

CAPO IV TUMULAZIONI (sepulture private)

- Art. 36 Oggetto
- Art. 37 Duplice cassa
- Art. 38 Concessioni - rinvio
- Art. 39 Spese di manutenzione
- Art. 40 Posti tumulo
- Art. 41 Cassette di resti o urne cinerarie
- Art. 42 Lampade votive, decorazioni, iscrizioni
- Art. 43 Deposito provvisorio

CAPO V ESECUZIONE DI OPERE CIMITERIALI

- Art. 44 Esecuzione di opere nei cimiteri

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 45 Periodo
- Art. 46 Esumazioni
- Art. 47 Esumazioni ordinarie
- Art. 48 Operazioni massive di esumazioni
- Art. 49 Esumazioni straordinarie
- Art. 50 Rinvenimento di ossa o altri oggetti
- Art. 51 Estumulazioni
- Art. 52 Estumulazioni straordinarie
- Art. 53 Norme applicabili
- Art. 54 Trattamento della bara e della fossa
- Art. 55 Modalità

CAPO VII CREMAZIONI

- Art. 56 Crematorio
- Art. 57 Autorizzazione alla cremazione
- Art. 58 Modalità di conservazione delle ceneri
Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- Art. 58 bis Affidamento delle ceneri

- Art. 58 ter Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Art. 59 Trasporto di urne cinerarie

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I SEPOLTURE PRIVATE, RELATIVE CONCESSIONI E LORO MANUTENZIONE

- Art. 60 Sepolture private
Art. 61 Concessione e diritto d'uso nelle sepolture
Art. 62 Atto di concessione
Art. 63 Durata delle concessioni
Art. 64 Loculi
Art. 65 Tombe di famiglia o sepolcri per collettività
Art. 66 Manutenzione
Art. 67 Concessioni di aree
Art. 68 Costruzione dell'opera
Art. 69 Concessione di sepolture private costruite direttamente dal Comune
Art. 70 Responsabilità

CAPO II DIVISIONI, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 71 Divisione, rinuncia
Art. 72 Aggiornamento della concessione
Art. 73 Aggiornamento dell'oggetto della concessione
Art. 74 Rinuncia su loculi concessi a tempo determinato
Art. 75 Rinuncia su loculi concessi perpetuamente (99 anni)

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 76 Revoca
Art. 77 Decadenza
Art. 78 Decadenza - comportamenti successivi
Art. 79 Estinzione

TITOLO IV SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

- Art. 80 Responsabili ed incaricati del servizio
Art. 81 Compiti del responsabile del servizio
Art. 82 Compiti degli incaricati del servizio
Art. 83 Compiti in collaborazione

CAPO II NORME DI SERVIZIO

- Art. 84 Organizzazione del servizio di Polizia Mortuaria
Art. 85 Divieti agli incaricati del servizio
Art. 86 Imprese di pompe funebri

TITOLO V POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 87 Orari di apertura dei cimiteri
- Art. 88 Divieti
- Art. 89 Comportamento da osservare
- Art. 90 Pulizia dei cimiteri
- Art. 91 Cura delle tombe
- Art. 92 Rimozione di ornamenti indecorosi
- Art. 93 Divieto di presenziare alle esumazioni

TITOLO VI TARIFFE PER LE CONCESSIONI E I SERVIZI CIMITERIALI - CRITERI DI DETERMINAZIONI

- Art. 94 Tariffe

TITOLO VII CONTRAVVENZIONI

- Art. 95 Contravvenzioni

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 96 Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 97 Cautele
- Art. 98 Assenza di concessione ante R.D. 1880/1942
- Art. 99 Modificazione intestazioni di concessioni
- Art. 100 Norme di rinvio
- Art. 101 Entrata in vigore

